

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 giugno 2003

che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini

[notificata con il numero C(2003) 1925]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/467/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1226/2002 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'allegato A, parte I, punto 4, l'allegato A, parte II, punto 7, e l'allegato D, capitolo I, parte E,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 64/432/CEE, gli Stati membri e parti o regioni degli Stati membri possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti bovini qualora siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nella direttiva.
- (2) La decisione 1999/467/CE della Commissione⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2001/26/CE⁽⁴⁾, stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (3) La decisione 1999/466/CE della Commissione⁽⁵⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/164/CE⁽⁶⁾, stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da brucellosi di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (4) La decisione 1999/465/CE della Commissione⁽⁷⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2003/177/CE⁽⁸⁾, stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri.
- (5) Il Belgio per il proprio territorio e l'Italia per le province di Ascoli Piceno, Bergamo, Lecco e Sondrio, hanno presentato alla Commissione documenti comprovanti che per il territorio belga e per le regioni italiane suddette sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE affinché possano essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

- (6) Il Belgio per il proprio territorio e l'Italia per la regione Sardegna e le province di Ascoli Piceno, Bergamo, Como, Lecco, Mantova, Sondrio, Trento e Varese, hanno presentato alla Commissione documenti comprovanti che per il territorio belga e per le regioni italiane suddette sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE affinché possano essere dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
- (7) L'Italia ha presentato alla Commissione documenti comprovanti che per le province di Ascoli Piceno, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Sondrio e Varese sono soddisfatte tutte le condizioni previste dalla direttiva 64/432/CEE affinché possano essere dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.
- (8) Per motivi di chiarezza, gli elenchi di Stati membri e regioni di Stati membri dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, per quanto riguarda gli allevamenti bovini, devono figurare nello stesso atto. Occorre pertanto abrogare le decisioni 1999/467/CEE, 1999/466/CEE e 1999/465/CEE.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

1. Gli Stati membri elencati nel capitolo 1 dell'allegato I sono dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
2. Le regioni degli Stati membri elencate nel capitolo 2 dell'allegato I sono dichiarate ufficialmente indenni da tubercolosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

⁽¹⁾ GU L 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.⁽²⁾ GU L 179 del 9.7.2002, pag. 13.⁽³⁾ GU L 181 del 16.7.1999, pag. 36.⁽⁴⁾ GU L 6 dell'11.1.2001, pag. 18.⁽⁵⁾ GU L 181 del 16.7.1999, pag. 34.⁽⁶⁾ GU L 66 dell'11.3.2003, pag. 49.⁽⁷⁾ GU L 181 del 16.7.1999, pag. 32.⁽⁸⁾ GU L 70 del 14.3.2003, pag. 50.

*Articolo 2***Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi**

1. Gli Stati membri elencati nel capitolo 1 dell'allegato II sono dichiarati ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.
2. Le regioni degli Stati membri elencate nel capitolo 2 dell'allegato II sono dichiarate ufficialmente indenni da brucellosi per quanto riguarda gli allevamenti bovini.

*Articolo 3***Stati membri e regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica**

1. Gli Stati membri elencati nel capitolo 1 dell'allegato III sono dichiarati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.
2. Le regioni degli Stati membri elencate nel capitolo 2 dell'allegato III sono dichiarate ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.

*Articolo 4***Abrogazioni**

Le decisioni 1999/465/CE, 1999/466/CE e 1999/467/CE sono abrogate.

*Articolo 5***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 23 giugno 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

*ALLEGATO I***CAPITOLO 1****Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi**

Belgio
Danimarca
Germania
Francia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Finlandia
Svezia

CAPITOLO 2**Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi**

In Italia:

- Regione Lombardia: province di Bergamo, Lecco, Sondrio
 - Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno
 - Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento
-

ALLEGATO II

CAPITOLO 1

Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

Belgio
Danimarca
Germania
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Finlandia
Svezia

CAPITOLO 2

Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

In Italia:

- Regione Lombardia: province di Bergamo, Como, Lecco, Mantova, Sondrio, Varese
- Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno
- Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento
- Regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini
- Regione Sardegna: province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari

In Portogallo:

- Regione autonoma delle Azzorre: Isole di Pico, Graciosa, Flores, Corvo

Nel Regno Unito:

- Gran Bretagna: Inghilterra, Scozia, Galles
-

*ALLEGATO III***CAPITOLO 1****Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica**

Belgio
Danimarca
Germania
Spagna
Francia
Irlanda
Lussemburgo
Paesi Bassi
Austria
Finlandia
Svezia
Regno Unito

CAPITOLO 2**Regioni di Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica**

In Italia:

- Regione Lombardia: province di Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Mantova, Sondrio, Varese
 - Regione Marche: provincia di Ascoli Piceno
 - Regione Trentino-Alto Adige: province di Bolzano, Trento
 - Regione Emilia-Romagna: province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia, Rimini
 - Regione Val d'Aosta: provincia di Aosta
-